



ATENA

FUTURE TECHNOLOGY

ALBO FORNITORI

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28.05.2019



ATENA
FUTURE TECHNOLOGY

Art.1 - PREMESSE

ATENA Scarl – Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente, è stata costituita in data 3 novembre 2014, per atto Notaio Massimo Prodigio, rep.3808 raccolta n.2800, registrato a Napoli il 10/11/2014 al numero 19070, C.F./P. IVA 07903231210, iscritta al numero REA NA-918446.

La sede legale è ubicata in Napoli – 80143, alla via Vicinale Visconti, 77 e la sede operativa in Napoli – 80143, al Centro Direzionale Isola C4 c/o Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli Parthenope.

Atena coordina un network di imprese, università e centri di ricerca che hanno l'obiettivo di mettere in campo attività volte a facilitare i processi di diffusione delle tecnologie sviluppate nei progetti di ricerca, creando nuove opportunità di mercato e industrializzazione.

La Società, come previsto dall'art. 5 del proprio Statuto, intraprende iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un Distretto di Alta Tecnologia nei settori dell'Ambiente e della conversione, della trasmissione, della distribuzione e dell'utilizzo finale dell'energia. La Società ha altresì lo scopo di sostenere, attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica, l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale e internazionale.

La Società indirizza le proprie attività per il raggiungimento di diversi obiettivi strategici tra cui la promozione di attività di R&S delle imprese, negli ambiti energia e ambiente, per le dinamiche tecnologiche e innovative delle filiere produttive a più alta specializzazione, la promozione di programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, volti ad obiettivi tecnologici di medio e lungo termine e allo sviluppo di nuove "tecnologie abilitanti" a livello precompetitivo, attività di informazione e diffusione dei risultati, tirocini formativi per giovani neolaureati o per l'aggiornamento di tecnici delle imprese della filiera stessa. Atena inoltre opera nel settore della consulenza e ricerca applicata per la gestione e sviluppo di processi, impianti e componenti innovativi.

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è istituito l'Albo Fornitori di lavori, beni e servizi.

Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.

La procedura d'iscrizione telematica ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) per i quali risultino preliminarmente comprovati i



ATENA

FUTURE TECHNOLOGY

requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al presente Regolamento, Atena garantisce in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Nella valutazione dei fornitori oltre al prezzo sarà valutata la consistenza della Azienda, la sostenibilità sociale ed ambientale della stessa nonché le esperienze nel settore di interesse, al fine di poter procedere alla selezione sempre e comunque del fornitore con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità prezzo.

Art. 2 - ALBO FORNITORI

L'Albo Fornitori di Atena è l'elenco dei soggetti accreditati e ritenuti idonei, a giudizio insindacabile della Società, a soddisfare con continuità per requisiti, specializzazione, capacità e serietà, le proprie esigenze di approvvigionamento di beni e servizi, con esclusione delle



ATENA

FUTURE TECHNOLOGY

prestazioni professionali e delle collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili.

Qualora, per le particolarità o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora sia ritenuto utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Società di ricorrere al mercato anche in via diretta.

L'Albo Fornitori è articolato per categorie merceologiche ed eventuali sotto categorie, identificanti l'ambito di fornitura di beni e/o servizi per i quali l'azienda si potrà proporre. Ciascuna azienda, coerentemente con il proprio oggetto sociale, potrà proporsi per più categorie merceologiche. I gruppi e sottogruppi merceologici per i quali i soggetti economici possono essere iscritti sono quelli risultanti dall'oggetto sociale nell'iscrizione alla CCIAA di appartenenza.

Per l'esecuzione delle proprie attività la Società ha necessità di procurarsi beni e/o servizi presso terzi. Il processo di approvvigionamento di beni e/o servizi per l'esecuzione delle attività societarie avverrà indipendentemente dalle condizioni contrattuali secondo cui avviene il suddetto approvvigionamento.

Nel rispetto dei principi comunitari ed in aderenza a quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 la Società ha redatto il presente Regolamento, nel seguito anche solo "Albo Fornitori".

Il predetto sistema ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici dotati di idoneità professionale e morale nell'ambito dei quali la Società individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento di Forniture e Servizi e di prestazioni professionali ex art. 36 D.Lgs. 50/2016.

Per fornitore si intende chi fornisce un prodotto e/o un servizio indipendentemente dalle condizioni contrattuali secondo cui questo avviene.

I fornitori sono classificabili nelle seguenti categorie:

- Fornitori abituali: quelli per cui le prestazioni sono usufruite in modo continuativo e con risultati soddisfacenti;
- Fornitori occasionali: quelli le cui prestazioni sono usufruite in modo occasionale con risultati soddisfacenti;
- Fornitori non affidabili: quelli che a fronte di esperienze precedenti non si sono dimostrati in grado di soddisfare con continuità le esigenze del committente in termini di qualità dei prodotti finiti, rispetto ai tempi di consegna, inadeguatezza dei prezzi;
- Nuovi fornitori: quelli con cui non sono state ancora state effettuate transazioni.

Tutti i Soci di Atena sono considerati "Fornitori abituali". In caso di approvvigionamento di beni e/o servizi da parte dei Soci, quest'ultimi sono tenuti a produrre idonea documentazione, come richiesto dalla normativa vigente nonché alla compilazione degli allegati al presente documento.



ATENA

FUTURE TECHNOLOGY

Tutti i fornitori già iscritti al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA), si considerano implicitamente iscritti nell’albo fornitori di Atena, senza la preventiva procedura di iscrizione prevista nel presente regolamento. Gli stessi saranno, tuttavia, tenuti alla produzione, all’atto dell’eventuale approvvigionamento di beni e/o servizi, di idonea documentazione, come richiesta dalla normativa vigente nonché alla compilazione degli allegati al presente documento.

Art. 3 - DURATA E VIGENZA

L’Albo Fornitori ha durata indeterminata. La Società si riserva la facoltà di:

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale e speciale, mediante pubblico avviso sul proprio sito internet alla sezione Trasparenza (<https://www.atenaweb.com/societa/#trasparenza>);
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti della Società diritti o pretese di alcun titolo.

L’Albo Fornitori resterà in vigore anche in caso di fusioni o altre trasformazioni societarie di Atena scarl.

È onere dell’operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all’aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale e speciale. Il mancato aggiornamento dei dati, forniti in sede di iscrizione, pregiudicherà l’eventuale invito alle procedure negoziate e la contestuale sospensione dell’operatore economico dall’Albo. La Società, in ogni caso, effettuerà delle verifiche a campione nel corso dell’anno sul mantenimento da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale e speciale. La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti di carattere generale e speciale è equiparata ad una falsa comunicazione e pertanto comporta la cancellazione dall’Albo.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016. Sono ammessi anche i soggetti provenienti dagli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all’Unione Europea con i quali l’Italia, o l’Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore di pertinenza del presente regolamento.

Non possono richiedere l’iscrizione nel medesimo elenco ufficiale soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione



ATENA
FUTURE TECHNOLOGY

viene a verificarsi successivamente alla iscrizione, gli operatori devono darne tempestivamente comunicazione alla Società con indicazione di quale impresa deve essere mantenuta nell'elenco.

I fornitori sono selezionati sulla base di criteri predefiniti attestanti le reali capacità di fornire beni/servizi in grado di soddisfare i requisiti specificati richiesti:

Art. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Attraverso il presente Regolamento la Società definisce i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo e di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori adottato per acquisire forniture e servizi. Scopo dell'istituzione dell'Albo dei Fornitori è dotare la Società di un elenco di Operatori Economici qualificati, selezionati in base alle loro potenziali capacità di soddisfare i requisiti di qualità di solidità economico-finanziaria e di competitività.

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Albo, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi cancellati dall'Albo, qualora siano intervenute le fattispecie che determinano il venir meno dei requisiti richiesti da parte delle aziende che lo hanno adottato, secondo quanto indicato nel prosieguo del presente Regolamento.

L'Albo prevede la facoltà per la Società di ammettere di diritto all'albo quegli Operatori Economici considerati come riferimento sul mercato in virtù della leadership sullo stesso, sia di natura economica che tecnologica.

L'iscrizione all'Albo viene autorizzato dall'Organo Amministrativo a seguito di richiesta di iscrizione e verifica dei requisiti tecnici e commerciali.

La Società verifica periodicamente la permanenza dei requisiti richiesti in capo a ciascuno degli Operatori qualificati iscritti all'Albo. In caso di esito negativo delle verifiche, se ne darà comunicazione all'interessato. Si procederà alla cancellazione dell'iscrizione dei fornitori dall'Albo nei casi di cui al successivo art. 7. Atena provvede alla iscrizione dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta.

L'istituzione dell'Albo Fornitori avviene mediante procedura rispettosa dei principi di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Società (<https://www.atenaweb.com/societa/#trasparenza>) dove è possibile scaricare:

- il presente regolamento;
- documentazione per l'iscrizione all'Albo Fornitori.

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dalla Società, possono ottenere l'iscrizione in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'elenco medesimo solo per le categorie individuate.



ATENA

FUTURE TECHNOLOGY

Una volta individuate le categorie merceologiche di interesse dell'operatore economico, dovrà essere compilata la modulistica presente sul sito internet. È possibile l'iscrizione per più classi merceologiche, qualora l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti richiesti. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, viene fornita via pec comunicazione di avvenuta registrazione.

Qualora la documentazione non sia ritenuta completa od esauriente il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, fino a quando il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti/integrazioni. Nel caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro un mese dall'ultimo sollecito effettuato, che avverrà comunque non oltre il sessantesimo giorno dal primo caricamento dei documenti sul portale da parte dell'operatore economico richiedente l'iscrizione, l'istanza si considererà come mai presentata.

Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovesse modificarsi la normativa vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente regolamento, divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e qualora possibile, sostituite o adeguate con le nuove norme. La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata; nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza ai sensi dell'art. 134, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

I Fornitori presenti nell'Albo si impegnano al rispetto di tutti gli atti, i regolamenti e le disposizioni societarie.

Art. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Qualora la Società intenda promuovere gare avvalendosi dell'Albo Fornitori procederà di volta in volta all'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione. Il principio di rotazione verrà applicato ad ogni elenco di operatori economici qualificati nelle singole categorie, singole classi. La scelta dei soggetti da invitare avverrà con il criterio di rotazione casuale, all'interno della relativa categoria e classe di importo afferente al valore della gara.

Art. 7 - CAUSE DI CANCELLAZIONE



ATENA

FUTURE TECHNOLOGY

La Società procede alla cancellazione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte del candidato;
- b) cessazione dell'attività;
- c) fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
- d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- e) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- f) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- g) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D. Lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione;
- i) mancata partecipazione alle procedure selettive o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti/anno;
- j) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione dopo essersi aggiudicato una procedura;
- k) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa o gravi e reiterate inadempienze contrattuali;
- l) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
- m) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie.
- n) In caso di contenzioso conclusosi a favore della Società;

In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di cancellazione.

La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione: al termine dell'eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione o il reintegro dell'operatore economico iscritto.

Il candidato la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova domanda di iscrizione, debitamente motivata.

ART. 8 - CAUSE DI SOSPENSIONE



ATENA

FUTURE TECHNOLOGY

La Società procederà alla sospensione dell'iscritto nei seguenti casi:

- a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;
- b) sussistenza di una situazione di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione in base alle disposizioni di legge ex D.Lgs. 39/2013;
- c) omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dal precedente art. 2 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti;
- d) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- e) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate attraverso la comminazione di una non conformità;
- f) rilevazione della mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative

In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione; l'operatore economico sarà automaticamente riammesso all'Albo Fornitori una volta cessata la causa di sospensione e, comunque, non prima che siano decorsi 6 mesi dal provvedimento.

Art. 9 – PUBBLICAZIONE

L'esistenza del presente Albo Fornitori, ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 50/2016, viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet della società al link <https://www.atenaweb.com/societa/#trasparenza>

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalle successive integrazioni e modificazioni, s'informa che i dati personali e sensibili, acquisiti per la registrazione all'Albo, saranno trattati tutelando tutti i diritti, in modo lecito, con correttezza e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, Atena scarl informa i fornitori di quanto segue:

- a. Titolare del trattamento, ex art. 28 D.Lgs. 196/2003 è Atena scarl, in persona dell'Organo amministrativo pro-tempore.



ATENA

FUTURE TECHNOLOGY

b. Saranno trattati soltanto dati personali necessari ai fini dell'iscrizione e comunque nel rispetto delle previsioni di legge.

c. Fino a sua opposizione, la finalità cui è destinata la raccolta e il trattamento di tali dati riguarda esclusivamente attività amministrativo-contabili in genere. Nello specifico, le attività legate alla procedura di formazione di una banca dati proprio – Albo Fornitori – finalizzato all'eventuale affidamento degli incarichi di volta in volta indicati dalla Società.

d. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

e. I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati all'interno dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 196/2003, a società contrattualmente legate ad Atena scarl al fine di ottemperare a contratti e servizi in essere.

f. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, in mancanza del conferimento, comporta l'esclusione dalla procedura di iscrizione e, quindi, l'impossibilità di iscrizione nell'elenco medesimo.

g. L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione così come

h. previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare, oppure al responsabile del trattamento, inviando una mail a info@atenaweb.com.

i. Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data odierna. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni statutarie sociali e alla normativa vigente in materia.